

# COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

( CHIETI )

*Regolamento Disciplinante il  
Conferimento di Incarichi e  
di Collaborazione a Esperti  
Esterni con Contratto di Lavoro  
Autonomo.*

Testo del Regolamento approvato con Delibera di Giunta Comunale  
n. 18 del 13.03.2008 .



**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL CONFERIMENTO DI INCARICHI E  
DI COLLABORAZIONE A ESPERTI ESTERNI CON CONTRATTO DI  
LAVORO AUTONOMO.**

**ART 1) OGGETTO - FINALITÀ - AMBITO APPLICATIVO**

1. Il presente regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento degli incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale, coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7 comma 6 del Dlvo 165/2001 e dall'art.110 comma 6 del Dlvo 2567/2000 (definiti "incarichi")
2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali del'ente.
3. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:
  - a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
  - b) gli incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali propongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'ente.
  - c) Consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, acquisizione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente.
4. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt.2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'art. 409 del Codice di Procedura Civile.
5. Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.
6. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di orario di lavoro, né inserimento in una struttura organizzativa del Comune e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del committente.
7. Il presente regolamento non si applica agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'amministrazione né agli incarichi professionali di progettazione e di direzione dei lavori.

## **ART. 2) PROGRAMMA ANNUALE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI E DETERMINAZIONE DEI TETTI DI SPESA**

1. Il Consiglio Comunale è l’organo competente ad approvare il programma annuale degli incarichi di lavoro autonomo, secondo il presente regolamento, sulla base di una proposta formulata dalla giunta.
2. Il programma può essere integrato o modificato nel corso dell’anno, con le stesse modalità di cui al comma 1, in presenza di ulteriori e diverse esigenze emerse successivamente alla sua approvazione.
3. La spesa annua massima che può essere destinata al finanziamento degli incarichi, non può essere superiore a quella della media del triennio precedente l’anno di conferimento, ridotta del 10%. Il relativo importo viene espressamente determinato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

## **ART. 3) RICORSO AI COLLABORATORI ESTERNI.**

1. La competenza all’affidamento degli incarichi è dei responsabili dei settori, in coerenza con gli indirizzi generali formulati dagli organi di governo.
2. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l’ente.

## **ART. 4) PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI**

1. Gli incarichi professionali possono essere conferiti ad esperti di specializzazione universitaria nonché in possesso di documentata esperienza nella materia oggetto dei medesimi incarichi, in presenza dei seguenti presupposti, la cui verifica deve analiticamente risultare dall’atto di conferimento.
  - a) oggetto della prestazione d’opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite all’ente committente;
  - b) l’oggetto di cui alla lettera a) deve essere preventivamente illustrato mediante programmi di attività, o progetti specifici e determinati, da cui si rileva che per la loro realizzazione è richiesto l’apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità di livello universitario.
  - c) l’Ente deve preliminarmente accertare l’inesistenza, all’interno della propria struttura organizzativa, di figure professionali idonee allo svolgimento dell’incarico ovvero l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  - d) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea ed eventualmente anche particolari abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni, anche comportanti iscrizione in albi professionali e/o elenchi;
  - e) devono essere predeterminati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
  - f) l’importo del compenso deve essere strettamente correlato all’effettiva utilità che può trarsi dalla esecuzione della prestazione oggetto d’incarico;
  - g) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all’art. 5, salvo quanto previsto dall’art. 7.

## **ART. 5) SELEZIONE DEGLI ESPERTI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE**

1. Gli incarichi sono conferito mediante comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni e ove ritenuto opportuno mediante colloquio dei partecipanti alla selezione.
2. Il responsabile del settore competente predispose apposito avviso di selezione da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune per un periodo non inferiore a gg. 10 e non superiore a gg. 30 in cui sono evidenziati:
3. a) i contenuti qualificanti della collaborazione richiesta come risultato dal programma di attività e dei progetti specifici e determinati dall'ente;
  - b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richieste per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
  - c) il termine di presentazione del curriculum;
  - d) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze richieste;
  - e) le materie per l'eventuale colloquio, se stabilito e le modalità di svolgimento delle prove di colloquio;
  - f) le modalità di realizzazione dell'incarico;
  - g) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo)
  - h) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore.
4. Per gli incarichi inferiori a €. 5.000,00 si prescinde dall'avviso pubblico.

## **ART.6) CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI SENZA ESPERIMENTO DI PROCEDURE COMPARATIVE**

1. Il responsabile competente può conferire gli incarichi in via diretta senza l'esperimento della procedura comparativa quando ricorra una delle seguenti situazioni:
2. a) quando non hanno avuto esito positivo le procedure comparative, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o della lettera di invito;
3. In casi di particolare urgenza, adeguatamente motivati e documentati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'ente, che richiedono prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative;
4. Prestazioni lavorative di tipo complementare, non ricomprese nell'incarico principale già conferito, qualora sopraggiunti motivi ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tale caso l'attività complementare potrà essere affidata senza alcuna selezione, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;
5. Per attività comportanti prestazioni di lavoro artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che solo uno può fornire o eseguirle con il grado di perfezione richiesto;
6. Nel caso in cui la prestazione lavorativa richiesta richieda un compenso non superiore a €. 5.000,00 lordi.

## **ART.7) LISTE DI ACCREDITAMENTO DI ESPERTI**

1. L'Ente può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settore di attività. Le liste sono aggiornate almeno annualmente.
2. Il responsabile competente ricorre alle liste di accreditamento per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto e comunque non inferiore a tre.
3. Per la predisposizione delle liste l'Ente pubblicizza, con periodicità annuale, un apposito avviso pubblico con la indicazione dei requisiti professionali che devono essere posseduti dai soggetti interessati;
4. La iscrizione nella lista di accreditamento avviene automaticamente ed in ordine alfabetico dei candidati.

## **ART. 8) DISCIPLINARE DI INCARICO**

1. Il responsabile formalizza il disciplinare di incarico mediante stipula, inteso come atto contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, deve contenere almeno i seguenti elementi:
  - a) le generalità del contraente;
  - b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
  - c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
  - d) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
  - e) l'oggetto della prestazione professionale, secondo le indicazioni del programma o progetto che viene allegato al contratto;
  - f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
  - g) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese, nonché le modalità per la relativa liquidazione;
  - h) le modalità di pagamento del compenso e la misura dello stesso;
  - i) la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento;
  - j) la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
  - k) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
  - l) il foro competente in caso di controversie;
  - m) le modalità di trattamento dei dati personali e i diritti dell'interessato ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003.
3. Il compenso della collaborazione è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'ente. Il pagamento è comunque condizione alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico. In ogni caso il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa dell'attività svolta e degli obiettivi raggiunti.

## **ART.9) VERIFICA DELLA ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO**

1. Il responsabile competente verifica il corretto andamento dell'incarico, soprattutto quando la realizzazione dello stesso avviene per fasi di sviluppo.
2. Il responsabile competente accerta il buon esito dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti;
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni ovvero può risolvere il contratto per inadempienza;
4. Qualora i risultati siano parzialmente soddisfacenti il responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito comunque non superiore a novanta giorni ovvero, sulla base dell'esatta qualificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

## **ART.10) PARTICOLARE REGIME PER LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE**

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409 comma 3 CPC nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del responsabile competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal responsabile competente;
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'ente;
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso la sede dell'amministrazione, secondo le indicazioni impartite dal responsabile competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.
5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata dell'INPS di cui alla legge 335/1995 e successive modifiche ed integrazioni sono a carico del collaboratore che è tenuto a darne idonea comunicazione all'amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'INAIL sono a carico dell'amministrazione che è tenuta a darne apposita comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari;
6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla determinazione di incarico e dal disciplinare di incarico.

## **ART.11) PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI**

1. L'amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante formazione e pubblicizzazione sul proprio sito istituzionale e con aggiornamento tempestivo degli elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.

2. Gli elenchi messi a disposizione per via telematica contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata e il compenso.
3. I contratti relativi ai rapporti disciplinati dal presente regolamento acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito internet istituzionale dell'Ente.

#### **ART.12) REGISTRO DEGLI INCARICHI**

1. Presso l'Ufficio di segreteria è istituito un registro degli incarichi nel quale sono annotati tutti gli incarichi conferiti dall'amministrazione a qualsiasi titolo e con qualsiasi modalità.

#### **ART.13) NORMA TRANSITORIA**

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento e ai fini della determinazione del tetto di spesa di cui al precedente art. 2 sarà tenuto conto degli incarichi di collaborazione esterna già formalizzati ed in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

#### **ART.14) ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla scadenza di 15 giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
2. Un estratto del medesimo è trasmesso alla Corte dei Conti entro 30 giorni dalla sua adozione.

## INDICE

ART 1) OGGETTO - FINALITÀ - AMBITO APPLICATIVO	pag. 1
ART. 2) PROGRAMMA ANNUALE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI E DETERMINAZIONE DEI TETTI DI SPESA	pag. 2
ART. 3) RICORSO AI COLLABORATORI ESTERNI	pag. 2
ART. 4) PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI	pag. 2
ART. 5) SELEZIONE DEGLI ESPERTI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE	pag. 3
ART.6) CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI SENZA ESPERIMENTO DI PROCEDURE COMPARATIVE	pag. 3
ART.7) LISTE DI ACCREDITAMENTO DI ESPERTI	pag. 4
ART. 8) DISCIPLINARE DI INCARICO	pag. 4
ART.9) VERIFICA DELLA ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL’INCARICO	pag. 5
ART.10) PARTICOLARE REGIME PER LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	pag. 5
ART.11) PUBBLICITA’ DEGLI INCARICHI	pag. 5
ART.12) REGISTRO DEGLI INCARICHI	pag. 6
ART.13) NORMA TRANSITORIA	pag. 6
ART.14) ENTRATA IN VIGORE	pag. 6

